



22 MARZO 2023

Credito al consumo e disciplina del  
rimborso anticipato: dalla Lexitor alla  
Corte costituzionale

di Roberta Lo Conte

Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico dell'economia  
Sapienza - Università di Roma



# Credito al consumo e disciplina del rimborso anticipato: dalla Lexitor alla Corte costituzionale\*

di **Roberta Lo Conte**

Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico dell'economia  
Sapienza - Università di Roma

**Abstract [It]:** A seguito dell'introduzione in Italia dell'art. 11-*octies* del D.l. 25 maggio 2021, n. 73, con la sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sul caso Lexitor in relazione al quale in precedenza la Corte di Giustizia europea aveva sancito il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale di tutti i costi del credito in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del consumatore stesso.

**Title:** Consumer credit and regulation of early repayment: from the Lexitor to the Constitutional Court

**Abstract [En]:** Following the introduction in Italy of art. 11-*octies* of Legislative Decree no. 73 of 25 May 2021, with judgment no. 263/2022, the Constitutional Court returned to rule on the Lexitor case for which the European Court of Justice had previously sanctioned the right of the consumer right to a proportional reduction of all credit costs in the event of early termination of the contract by the consumer.

**Parole chiave:** credito ai consumatori, estinzione anticipata, costi *recurring*, costi *up front*, Lexitor

**Keywords:** consumer credit, early repayment, recurring costs, up front costs, Lexitor

**Sommario:** **1.** Cenni introduttivi: la disciplina del credito ai consumatori e le sue evoluzioni. **2.** I profili applicativi della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE e le novità introdotte dal Decreto “Sostegni-*bis*”. **3.** La sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 della Corte costituzionale e la riaffermazione del primato del diritto europeo. **3.1.** L'interpretazione conforme del previgente art. 125 *sexies* TUB ai principi dettati dalla Lexitor: il criterio di calcolo della somma da restituire al consumatore. **4.** L'applicabilità del principio Lexitor anche al settore del credito immobiliare ai consumatori: la sentenza del 9 febbraio 2023 della Corte di Giustizia UE. **5.** Considerazioni conclusive.

## 1. Cenni introduttivi: la disciplina del credito ai consumatori e le sue evoluzioni

La disciplina dei contratti di credito ai consumatori di cui agli artt. 121 ss. del Testo Unico Bancario (TUB) prevede, come noto, che al consumatore sia garantita la “*facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito*” provvedendo a rimborsare, anche parzialmente, l'importo dovuto al finanziatore. In questo modo il soggetto finanziato evita l'addebito di ulteriori oneri a venire del finanziamento ricevuto, che potrebbero risultare non più convenienti a fronte di una sopravvenuta liquidità, rendendo quindi del tutto inopportuno il mantenimento del prestito ottenuto<sup>1</sup>.

\* Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Cfr. A. BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, Padova, 2020, pp. 507 ss.; R. SANTAGATA, *La concessione abusiva di credito al consumo*, Torino, 2020; G. ALPA, *Credito al consumo*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., V, Torino, 1989, pp. 23 ss.

La modifica unilaterale del programma convenuto<sup>2</sup> richiede di procedere con una nuova valutazione dell'assetto di interessi configurato in precedenza; infatti, già con la disciplina comunitaria precedente al TUB è stata disposta una riduzione dei costi del finanziamento legata appunto ad una definizione anticipata del rapporto di credito<sup>3</sup>. La corretta determinazione delle modalità con cui praticare la riduzione ha dato luogo poi sia ad interventi “*regolatori di non uniforme portata*”<sup>4</sup>, sia ad un importante contenzioso che, pronunciandosi su vari aspetti, tra cui l’oggetto della riduzione e il meccanismo di riferimento degli interessi e costi dovuti alla vita residua del contratto, al contrario di quanto si potesse pensare, sembrerebbe ancora aperto e non giunto ad una pressoché stabile definizione<sup>5</sup>.

Difatti, con la recente sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale è intervenuta nuovamente sulla questione relativa alla riduzione del costo totale de credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla luce dei principi dettati dalla nota sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE<sup>6</sup>.

In particolare come si vedrà, con tale pronuncia la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-*octies*, comma 2, del D.l. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-*bis*”, convertito con legge n. 106/2021) di interpretazione dell’art. 125-*sexies* del TUB, nella parte in cui questo limitava ad alcune categorie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata<sup>7</sup>. Tale norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore del D.l. 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021<sup>8</sup>.

Secondo la Corte Costituzionale tale limitazione si pone in contrasto con la normativa europea ed, in particolare, con l’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE<sup>9</sup>, così come interpretato dalla Corte di

---

<sup>2</sup> Attraverso la restituzione anticipata (da parte del consumatore) del finanziamento ricevuto o di parte di esso; cfr. A. DOLMETTA, *Disciplina di trasparenza e principio di trasparenza*, in *Arbitro Bancario e Finanziario*, diretto da Conte, Milano, 2021, pp. 201 ss.; A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna, 2013, pp. 39 ss.

<sup>3</sup> Si veda sul punto I. GUSSO, *Commissione di estinzione anticipata nel credito al consumo e onere probatorio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, pp. 1034 ss.

<sup>4</sup> Si vedano le *Disposizioni sulla trasparenza del 29 luglio 2009*, e s.m.i. della Banca d’Italia.

<sup>5</sup> Cfr. E. SORI, *Dal pauperismo al consumismo: la traiettoria storica del credito al consumo*, in Villanacci (a cura di), *Credito al consumo*, Napoli, 2010, pp. 89 ss.; F. QUARTA, *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito “responsabile”*, Napoli, 2020, pp. 63 ss.

<sup>6</sup> Si vedano R. SANTAGATA, *Rimborso anticipato del credito e diritto del consumatore alla restituzione della quota parte dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. up front)*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, n. 2/2020, pp. 18 ss.; E. GUARNIERI, *L’applicazione dei principi di diritto espressi nella sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia UE ai contratti di credito immobiliare*, in *giustiziacivile.com*, 2021.

<sup>7</sup> Cfr. M. ROMANELLI, *La sentenza della Corte Costituzionale sul caso Lexitor: interrogativi e dubbi irrisolti*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2023; D. ACHILLE, *Estinzione anticipata del credito al consumo e ‘giusta’ determinazione dei costi rimborsabili dopo la Corte costituzionale*, in *Jus Civile*, n. 6/2022, pp. 27 ss.

<sup>8</sup> Cfr. F. QUARTA, *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito “responsabile”*, Napoli, 2020, pp. 84 ss.

<sup>9</sup> Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza C-383/18, c.d. "Lexitor", con la quale i giudici europei hanno stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il cliente/consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, indipendentemente dal fatto che la loro maturazione dipenda (c.d. costi *recurring*) o meno (c.d. costi *up-front*) dalla durata del finanziamento<sup>10</sup>.

Alla luce della sentenza n. 263/2022 della Consulta, i consumatori avranno dunque diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021<sup>11</sup>.

Si premetta che l'art. 16, par. 1 della direttiva menzionata era stato attuato nell'ordinamento nazionale con l'inserimento nel Testo Unico Bancario dell'art. 125 *sexies*, comma 1, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 141/2010 che ha recepito la direttiva medesima<sup>12</sup>. Immediatamente dopo la Lexitor, non erano mancati dibattiti circa i suoi effetti nell'ordinamento nazionale, collegati anche al fatto che il documento relativo alle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 2019, "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*", prevedeva (e prevede ancora) la rimborsabilità *pro quota* esclusivamente dei costi *recurring* in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti<sup>13</sup>. Tale documento infatti ha stabilito, con riguardo al rimborso anticipato, che "*nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, da finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore*"<sup>14</sup>. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per parte sua, ha seguito tale principio che è stato successivamente ampiamente condiviso anche dalla giurisprudenza ordinaria<sup>15</sup> e dalla dottrina maggioritaria<sup>16</sup>.

Fatte queste brevi premesse, è indispensabile ripercorrere brevemente le tappe fondamentali dell'esperienza applicativa maturata sul tema fino a giungere a quanto è stato stabilito recentemente dalla

<sup>10</sup> Si vedano C. MODICA, *Il credito ai consumatori*, in *I contratti bancari*, Piraino e Cherti (a cura di), Torino, 2016, pp. 306 ss.; G. DE CRISTOFARO, F. OLIVIERO, *I contratti di credito ai consumatori*, in *Trattato Roppo*, Milano, 2014, pp. 343 ss.

<sup>11</sup> Cfr. B. SBORO, *Una modulazione degli effetti temporali della sentenza Lexitor? Brevi riflessioni a margine della sent. n. 263/2022 della Corte costituzionale*, in [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it), 2023; cfr. M.R. MAUGERI, *Abf e legittimazione a sollevare quesiti costituzionali*, in *Arbitro Bancario e Finanziario*, Milano, 2021, pp. 28 ss.

<sup>12</sup> Cfr. A. TINA, *Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento ex art. 125-sexies, primo comma, t.u.b. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Riv. dir. banc.*, 2019, II, pp. 155 ss.

<sup>13</sup> Banca d'Italia riconosceva la rimborsabilità dei soli costi *recurring* già in precedenza nelle versioni precedenti del 29 luglio 2009 e 9 febbraio 2011 del documento citato.

<sup>14</sup> Cfr. Banca d'Italia, *Disposizioni di Trasparenza dei Servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 18 giugno 2019*, spec. Sez. VI, § 5.2.1, lett. q), nt. 3.

<sup>15</sup> Cfr. Trib. Torino, 24 aprile 2018.

<sup>16</sup> Si vedano L. MODICA, *Il credito ai consumatori*, in *I contratti bancari*, Piraino e Cherti (a cura di), Torino, 2016, pp. 306 ss.; G. DE CRISTOFARO, F. OLIVIERO, *I contratti di credito ai consumatori*, in *Trattato Roppo*, Milano, 2014, pp. 343 ss.

Consulta, mettendo in evidenza aspetti critici delle interpretazioni passate e possibili sviluppi del principio affermato a livello europeo con la sentenza Lexitor.

## 2. I profili applicativi della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE e le novità introdotte dal Decreto “Sostegni-bis”

Partendo dalla direttiva 48/2008/CE, è stata la Corte di Giustizia a dare una prima interpretazione funzionale alla tutela degli interessi dei consumatori: con la decisione dell’11 settembre 2019<sup>17</sup> ha affermato che l’art. 16, par. 1 della direttiva stessa deve applicarsi nel senso che la riduzione che spetta al consumatore nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve contenere tutti i costi che fanno capo allo stesso e non solo quelli c.d. *recurring*, ossia dipendenti dalla durata del contratto<sup>18</sup>.

La Corte di Giustizia, dunque, con tale pronuncia ha perseguito in via primaria un obiettivo di tutela dei consumatori al fine di porre al riparo gli stessi dal rischio di abusi del potere negoziale da parte degli intermediari, dando priorità e spazio ad una motivazione di tipo teleologico della decisione<sup>19</sup>. Si tratterebbe di abusi che si registrano assai di frequente nella prassi e che si attuano attraverso un innalzamento dei costi *up front* ed una conseguente riduzione di quelli *recurring*: situazione questa che “*comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto*”<sup>20</sup>.

Secondo la Corte, la riduzione del costo totale del credito in modalità comprensiva di tutti i costi fronteggiati dal consumatore non avrebbe comunque comportato effetti negativi sproporzionati in capo all’intermediario dal momento che quest’ultimo, in caso di esercizio del diritto al rimborso anticipato, va a recuperare tutte le somme date a prestito, reimpiegando successivamente le stesse in nuovi contratti di credito<sup>21</sup>. Si tratta di una interpretazione estensiva della norma analizzata alla cui base vi è il tentativo di

<sup>17</sup> Cfr. Corte giust., 11 settembre 2019, C-383/18, Lexitor sp. z o.o. c. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowa - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, con nota di Santagata, Rimborso anticipato del credito e diritto del consumatore alla restituzione della quota parte dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. *up front*), in *Banca Borsa Tit. Cred.*, n. 1/2020, pp. 18 ss.; A. ZOPPINI, *Gli effetti della sentenza Lexitor nell’ordinamento italiano*, in *Banca Borsa tit. cred.*, n. 1/2020, pp. 1 ss.

<sup>18</sup> Gli oneri *recurring* sono i costi continuativi funzionali a remunerare il finanziatore e rappresentanti il corrispettivo delle attività di gestione del rapporto; B. CAMPAGNA, *Sentenza Lexitor: quali risvolti alla luce degli inadempimenti degli intermediari alle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario*, in *dirittobancario.it.*, 2021.

<sup>19</sup> Si vedano A. DOLMETTA, *Anticipata estinzione e riduzione del costo totale del credito. Il caso della Cessione del quinto*, in *Banca, Borsa tit. cred.*, n. 2/2019, pp. 645 ss.; F. MEZZANOTTE, *Il rimborso anticipato nei contratti di credito immobiliare ai consumatori*, in *Nuove leggi civ.*, 2020, pp. 82 ss.

<sup>20</sup> Così Corte Giust. 11 settembre 2019, C-383/18 Lexitor sp. z o.o. c. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowa - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka.

<sup>21</sup> Cfr. A. GIGLIOTTI, *Rimborso anticipato del finanziamento e riduzione dei costi del credito*, in *Banca, Borsa, tit. cred.*, n. 2/2022, pp. 198 ss.; U. MALVAGNA, *La nuova disciplina dell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori: tra legge, Abf e Corte Costituzionale*, in *Banca, Borsa, tit. cred.* N. 1/2022, pp. 49 ss.

riconoscere al consumatore una maggior tutela nell'ambito del contratto predisposto unilateralmente dalla banca rispetto ad un potere negoziale del consumatore/finanziato quasi nullo<sup>22</sup>.

Banca d'Italia, con Comunicazione del 4 dicembre 2019, ha fornito orientamenti circa il rimborso anticipato di finanziamenti non affrontando però la problematica relativa alla retroattività del principio derivante dalla Lexitor che sembrava dunque stabilire una disciplina non caratterizzata dalla retroattività ma valevole soltanto per il futuro<sup>23</sup>. Contraria è stata la decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, sempre nel 2019, ha ritenuto che la norma interna non fosse diversa da quella europea e che dunque la stessa avrebbe dovuto applicarsi anche “*ai casi pendenti per i quali il cliente abbia chiesto il rimborso dei costi up front, salvo in caso contrario il limite della domanda*”<sup>24</sup>; i principi espressi nella Lexitor poi, non sarebbero stati applicabili ai ricorsi già decisi, in coerenza con la salvaguardia del principio del *ne bis in idem*<sup>25</sup>.

In relazione al principio applicabile per la riduzione del costo totale del credito, sulle orme della Lexitor, è stata ribadita l'intrinseca logicità del criterio *pro rata temporis* in relazione ai costi *recurring* con esclusione dell'applicabilità dello stesso ai costi *up front*<sup>26</sup>. Il principio espresso in Lexitor non aveva dunque affatto cancellato la distinzione concettuale tra costi *up front* e *recurring*. L'interpretazione data non convinceva però la dottrina e la giurisprudenza di merito successiva. Da una parte, al fine di limitare l'ambito applicativo del principio Lexitor la dottrina ha cercato di dimostrare che le direttive, pur potendo produrre effetti diretti nei rapporti c.d. verticali, non avrebbero potuto spiegare i medesimi effetti nell'ambito delle relazioni tra privati (c.d. orizzontali)<sup>27</sup>. Ciò è stato ripreso dalla giurisprudenza di merito che ha affermato l'irrilevanza della Lexitor nei procedimenti nazionali che avevano ad oggetto l'applicazione dell'art. 125 *sexies* del TUB, mantenendo ferma la responsabilità dello Stato per inadempimento dell'obbligo derivante dalla normativa europea<sup>28</sup>.

---

<sup>22</sup> È indubbio che le sentenze della Corte di Giustizia sono pienamente vincolanti per il Giudice nazionale e costituiscono *regula iuris* applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado del giudizio.

<sup>23</sup> Cfr. Banca d'Italia, *Comunicazione 4 dicembre 2019, prot. n. 1463869/19, Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it); in tal senso si veda F. MEZZANOTTE, *Il rimborso anticipato nei contratti di credito immobiliare ai consumatori*, cit., pp. 65 ss.; E. BATTELLI, F.S. PORCELLI, *Il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato*, in *Giur. it.*, 2020, p. 1597 ss.

<sup>24</sup> Così A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla corte di giustizia nell'ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, n. 2/2022, p. 294.

<sup>25</sup> Si osserva in dottrina che ciò è coerente con i principi del diritto dell'Unione Europea; cfr. Cass., 11 dicembre 2012, n. 22577, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2013, pp. 835 ss. con nota di ROSSI DAL POZZO, *Obbligo d'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea e principi generali a tutela del contribuente: alla ricerca di un difficile equilibrio fra interessi (talora) contrapposti*.

<sup>26</sup> In relazione agli ultimi, per l'Arbitro, potranno essere le parti a stabilire criteri di computo adeguati; in mancanza sarà il giudice, ex art. 1374 c.c., a dover integrare il regolamento contrattuale; cfr. M. RABITTI, *ABF e Lexitor: estinzione anticipata e riduzione del costo del credito alla luce del principio di equità integrativa*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it).

<sup>27</sup> Così M. RABITTI, *ABF e Lexitor: estinzione anticipata e riduzione del costo del credito alla luce del principio di equità integrativa*, op. cit.; F. MEZZANOTTE, *Il rimborso anticipato nei contratti di credito immobiliare ai consumatori*, cit., pp. 70 ss.;

<sup>28</sup> Sul punto è stato osservato che l'art. 16, paragrafo 1 dir. 2008/48/CE ha ricevuto formale recepimento nell'ordinamento italiano; il problema riguardava quindi non un profilo di inadempimento ma quello relativo “*alla possibilità di ricondurre la portata precettiva del principio di diritto tracciato dalla Corte di Giustizia nell'ambito della normativa nazionale*”; sulla distinzione tra efficacia della direttiva nei rapporti c.d. orizzontali e in quelli c.d. verticali v. ex multis Corte di



Altra parte della dottrina ha affermato, al contrario, che l'obbligo d'interpretazione conforme riguarda anche le direttive che regolano i rapporti tra privati: il giudice nazionale avrebbe quindi dovuto adempiere all'obbligo, evitando di dar luogo ad un'applicazione *contra legem* della norma<sup>29</sup>. Nonostante ciò sia stato affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito<sup>30</sup>, non sembrava essere affatto un orientamento corretto in quanto una lettura aderente al dettato del vecchio art. 125 *sexies*, comma 1, del TUB, richiedeva che la “*riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore che abbia adempiuto anticipatamente avrebbe dovuto essere quantificata in misura pari (e non superiore) all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*”. Una soluzione quindi del tutto opposta a quella prospettata dal filone di dottrina precedente<sup>31</sup>.

Tutte queste incertezze ermeneutiche avrebbero forse potuto trovare un punto di arrivo soltanto con un intervento chiarificatore del legislatore che non ha tardato ad arrivare<sup>32</sup>.

La legge di conversione n. 106/2021 del D.l. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-*bis*) recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali, ha introdotto, all'art. 11-*octies*, comma 1, lett. c), la modifica dell'art. 125 *sexies* del TUB relativo appunto all'estinzione anticipata dei contratti di credito con i consumatori che così recita: “*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”<sup>33</sup>.

La nuova norma introduce una formulazione coerente con tutti i principi affermati dalla Corte di Giustizia, specificando dunque che, in caso di estinzione anticipata, la restituzione al consumatore ha per oggetto tutti i costi ricompresi all'interno del costo totale del credito, con esclusione delle imposte<sup>34</sup>. In tal modo il legislatore nazionale ha voluto perseguire l'obiettivo di tutelare l'affidamento ingenerato negli operatori finanziari, con la piena consapevolezza degli impatti economici che una formulazione

---

Giustizia, 4 dicembre 1974, C-41/74, Yvonne van Duyn c. Home Office; Cass., 14 settembre 2009, n. 19771 e Cass., 25 febbraio 2004, n. 3762.

<sup>29</sup> Si veda A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla corte di giustizia nell'ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, cit., p. 296; sul punto Corte giust. 16 giugno 2005, C-105/03 Pupino.

<sup>30</sup> Cfr. Trib. Milano, 31 luglio del 2021, secondo la quale “*il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato [...]. Pertanto il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente*”.

<sup>31</sup> Cfr. E. RUSSO, *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, in *Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti*, Milano, 2008, pp. 89 ss.

<sup>32</sup> R. DI NAPOLI, *Un ennesimo “sostegno” a banche e finanziarie per “superare” gli effetti della sentenza “Lexitor”?* in <https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com>, il quale sottolinea come la novella sia “*passata quasi “in sordina”, se si escludono alcune testate e riviste specialistiche telematiche, la notizia dell'emendamento inserito all'art. 11-*octies*, comma 1°, lett. c), d.l. 25 maggio 2021, n. 73 dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, col quale è stato modificato l'art. 125-*sexies* del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico bancario)*”.

<sup>33</sup> Cfr. F. GIGLIOTTI, *Rimborso anticipato del finanziamento e riduzione dei costi del credito. Variazioni ermeneutiche sull'art. 125-*sexies* u.b. (tra sentenza “Lexitor” e Decreto Sostegni bis)*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, n. 2/2022, pp. 210 ss.

<sup>34</sup> Si vedano F. MOCCI, A. BETTONI, *Decreto sostegni bis: il TUB si adegua alla Lexitor, ma solo per il futuro*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it).

innovativa dell'art. 125-*sexies* del TUB avrebbe potuto avere sui rapporti pregressi<sup>35</sup>, con conseguenze in ordine alla stabilità del mercato.

Nessun dubbio, pertanto, sorge circa la necessità che formino oggetto di rimborso non soltanto i costi *recurring* ma anche i costi *up front*. Più seria è invece la questione che si pone con riferimento alla disciplina alla quale restano sottoposti i contratti stipulati anteriormente alla novella<sup>36</sup>.

Una particolare novità della stessa è stata infatti la creazione di un “doppio regime giuridico” da applicare alle estinzioni anticipate: il comma 2 dell'articolo ha previsto infatti una limitazione degli effetti del nuovo art. 125-*sexies* del TUB esclusivamente ai contratti sottoscritti in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni-*bis*, continuando ad applicarsi la disposizione del previgente art. 125-*sexies* del TUB e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia vigenti ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della citata legge di conversione<sup>37</sup>.

La novella legislativa, se da un lato è stata introdotta con l'intenzione di “*comporre i profondi contrasti ermeneutici derivanti dall'irrompere nell'ordinamento del principio scolpito nella sentenza Lexitor*”<sup>38</sup>, dall'altro non ha mancato di generare nuove problematiche applicative<sup>39</sup>.

Una parte della giurisprudenza di merito ha fatto propri gli input dettati dall'art. 11-*octies* del Decreto Sostegni-*bis* statuendo che “*alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”<sup>40</sup>.

---

<sup>35</sup> Cfr. F. PEZZATTI, *Finanziamenti, dubbi su costituzionalità della norma che aggira sentenza UE su Lexitor*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 18 luglio 2021;

<sup>36</sup> cfr. A. MAGER, *L'ABF e il tentativo italiano di contenere gli effetti della pronuncia Lexitor. Prime note a Collegio Coordinamento n. 21676/2021 (in attesa dell'intervento della Corte Costituzionale)*, in *Riv. dir. banc.*, 2021, II, pp. 489 ss.; R. SANTAGATA, *La concessione abusiva di credito al consumo*, *cit.*, p. 88.

<sup>37</sup> Si vedano E. NATALE, *Lexitor ed il nuovo art. 125 sexies TUB, tra le canzoni melodiche e le antiche divinità*, in [IusLetter.com](http://IusLetter.com); P. MERCURI, *Decreto Sostegni Bis: il nuovo articolo 125 sexies del T.U.B.*, in [studiocataldi.it](http://studiocataldi.it); M. DE POLI, *Il credito ai consumatori nel testo unico bancario e creditizio*, in CAPRIGLIONE (a cura di), *I contratti dei risparmiatori*, Milano, 2013, pp. 430 ss.

<sup>38</sup> Così A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla corte di giustizia nell'ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, *cit.*, p. 298.

<sup>39</sup> Tra i tanti P. MERCURI, *Decreto Sostegni Bis: emendamento Lexitor riaccende il dibattito fra banche e consumatori*, in [www.simplybiz.eu](http://www.simplybiz.eu); F. PEZZATTI, *Finanziamenti, dubbi su costituzionalità della norma che aggira sentenza UE Lexitor*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 18 luglio 2021.

<sup>40</sup> In tal senso il G.d.p. di Piombino il 16 agosto 2021 con nota Caturano, *Cessioni del: la riforma dell'art. 125 sexies TUB neutralizza l'effetto “Lexitor” sui “vecchi” contratti*, in [expartecreditoris.it](http://expartecreditoris.it); “*vi è una certa approssimazione della formulazione linguistica adoperata dal legislatore della novella, il quale — nel riferirsi all'art. 125-sexies t.u.b. nelle parte iniziale e finale del comma 2° dell'art. 11-octies D.L. n. 73/2021 — non ha cura di precisare, (anche) nel secondo richiamo, che il riferimento è al testo previgente della disposizione richiamata (mentre l'avvertenza, con riguardo al testo di nuova formulazione, è invece dettata nella parte iniziale del comma, per i contratti “nuovi”). In ogni caso, dal contesto complessivo della disposizione (e anche dall'uso del verbo “continuano”, recato dal suo secondo inciso) emerge con sufficiente sicurezza che il secondo richiamo è al testo previgente della disposizione, anteriore alla modifica apportata dal decreto “sostegni bis”*”, in tal senso F. GIGLIOTTI, *Rimborso anticipato del finanziamento e riduzione dei costi del credito*.



Contrariamente, un altro filone giurisprudenziale, pronunciandosi su un caso di rimborso delle commissioni come conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento di cessione del quinto, ha ribadito che *“non può certo predicarsi la non applicabilità ai contratti sottoscritti in epoca antecedente al 25 luglio 2021 del principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull'intera durata del contratto ed è perciò dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo [...], affermare il contrario genera un evidente contraddizione, poiché finisce per attribuire all'art. 125-sexies t.u.b., nella sua versione antecedente, una portata molto diversa da quella della direttiva di cui, cionondimeno, costitutiva recepimento ed attuazione. Genera, inoltre, una palese quanto inammissibile frizione con l'ordinamento europeo. Occorre allora procedere ad una lettura del nuovo art. 125-sexies t.u.b. più attenta e armonica rispetto alla Direttiva 2008/48/CE, così come interpretata dalla CGUE”*<sup>41</sup>.

È emerso che le sentenze della Corte di Giustizia, aventi natura interpretativa, sono destinate ad applicarsi a tutti i rapporti sorti sotto la vigenza della norma interpretata<sup>42</sup>. In questa prospettiva, come sostenuto in dottrina, il Decreto Sostegni-bis, in qualità di norma primaria, non potrebbe *“riabilitare” atti aventi valore amministrativo — quali sono le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia — che di fatto si pongono palesemente in contrasto con un principio di rango comunitario, qual è quello sancito nell'ambito della sentenza Lexitor. Opinare diversamente vorrebbe dire incorrere in una certa violazione del principio di gerarchia delle fonti”*<sup>43</sup>.

Del resto, la regola che impone al giudice nazionale di procedere con un'interpretazione conforme della norma interna o di disapplicarla qualora questa realizzi un contrasto non superabile con il diritto europeo, è un principio fondamentale della teoria del diritto<sup>44</sup>.

Adeguandosi alla novella legislativa, questa opinione è stata condivisa dal Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, tornava così ad escludere la retrocedibilità dei costi *up-front*<sup>45</sup>.

Il Collegio di Coordinamento, nella questione che gli è stata rimessa dal Collegio di Roma, non ritenendo praticabili altre strade, come quella della disapplicazione o dell'interpretazione adeguatrice, ha affermato

---

*Variazioni ermeneutiche sull'art. 125 sexies TUB (tra sentenza “LEXITOR” e Decreto Sostegni bis), in Banca, Borsa, tit. cred., n. 1/2022, p. 200.*

<sup>41</sup> Così Trib. Savona, 15 settembre 2021, n. 680.

<sup>42</sup> In argomento B. CAMPAGNA, *Lexitor: sull'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB post Decreto Sostegni Bis*, in *dirittobancario.it*; G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, pp. 313 ss.; G. PINO, *La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione*, in *Annuario di ermeneutica giuridica*, XVI, 2011, pp. 19 ss.

<sup>43</sup> In tal senso A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla corte di giustizia nell'ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, cit., p. 299; è principio consolidato quello che impone al giudice nazionale di realizzare una c.d. interpretazione conforme della norma interna, ovvero di disapplicare quest'ultima qualora realizzi un contrasto non superabile con il diritto europeo.

<sup>44</sup> Cfr. P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, pp. 990 ss.; A. MORACE PINELLI, *«In claris non fit interpretatio»: un brocardo che non trova asilo nel nostro ordinamento giuridico*, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, pp. 1163 ss.

<sup>45</sup> Cfr. A. MAGER, *L'ABF e il tentativo italiano di contenere gli effetti della pronuncia Lexitor. Prime note a Collegio Coordinamento n. 21676/2021 (in attesa dell'intervento della Corte Costituzionale)*, cit., pp. 489 ss.

che “l’applicazione della novella legislativa di cui all’art. 11 *octies*, comma 2° del decreto sostegni bis nell’ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato in un momento antecedente all’entrata in vigore del provvedimento normativo appena citato, dovrà differenziarsi tra costi afferenti ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *costi recurring*) e quelli relativi ad adempimenti prodromici rispetto alla concessione del finanziamento (c.d. *up front*). Da quanto detto deriva la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, relativamente alla quota non maturata degli stessi a causa dell’anticipata estinzione”<sup>46</sup>.

Nonostante la sottesa finalità di salvaguardia delle esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento dei professionisti che operano nel settore, anche tale ultima soluzione dell’ABF ha lasciato spazio a non poche incertezze che sono culminate nella pronuncia di legittimità costituzionale del dicembre 2022<sup>47</sup>. Nel novembre del 2021, infatti, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 novembre 2021, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 11 *octies*, per violazione degli obblighi comunitari (art. 117, comma 1, Cost.), nonché per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): per il giudice ordinario la disposizione impugnata avrebbe creato un’irragionevole discriminazione tra i contratti stipulati prima e dopo il 25 luglio 2021, questione tale da rendere necessaria la trasmissione di tutti gli atti del processo dinanzi alla Corte Costituzionale<sup>48</sup>. Il Tribunale ha precisato che tutte le decisioni rese dalla Corte di Giustizia su questioni pregiudiziali hanno generalmente un’efficacia retroattiva dal momento che queste ultime hanno la funzione di chiarire correttamente il significato della disposizione interpretata. È condivisa l’opinione che è competenza della Corte di Giustizia limitare nel tempo l’efficacia delle sue interpretazioni per garantire l’applicazione uniforme del diritto europeo sulla base di una valutazione “*case by case*” “*diretta ad accertare l’esistenza di situazioni eccezionali idonee a cagionare gravi inconvenienti ovvero a frustrare la “buona fede degli ambienti interessati”*”<sup>49</sup>; tuttavia nel caso *de quo* la Corte non ha limitato l’efficacia nel tempo dei principi sanciti con la sentenza *Lexitor*<sup>50</sup>.

---

<sup>46</sup> Sulla decisione del Collegio ha probabilmente influito anche l’impossibilità di sollevare incidente di costituzionalità (o questioni di rinvio pregiudiziale), con la conseguenza di dovere pertanto accedere alla soluzione più ragionevolmente compatibile con gli strumenti “decisionali” a disposizione dell’ABF, ancorché altre soluzioni fossero possibili.

<sup>47</sup> Si vedano F. DONATI, *La questione prioritaria di costituzionalità: presupposti e limiti*, in *Federalismi*, 27 gennaio 2021; A. COSENTINO, *Doppia pregiudizialità, ordine delle questioni, disordine delle idee*, in *Questione Giustizia*, 6 febbraio 2020.

<sup>48</sup> Si vedano A. GIGLIOTTI, *Rimborso anticipato del finanziamento e riduzione dei costi del credito*, *cit.*, pp. 198 ss.; R. SANTAGATA, *Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato del credito ai consumatori (e del credito immobiliare)*, *cit.*, pp. 179 ss.; U. MALAVAGNA, *La nuova disciplina dell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori: tra legge, Abf e Corte Costituzionale*, *cit.*, pp. 49 ss.

<sup>49</sup> Cfr. Corte di giustizia UE, 23 maggio 2000, causa C-104/98, Buchner, punto 39; Corte di giustizia UE, 2 febbraio 1988, in causa 309/85, Barra, punti 12-13, Corte di giustizia UE, 28 settembre 1994, causa C-57/93, Vroege.

<sup>50</sup> Il Tribunale da un lato ha ribadito l’impossibilità di praticare un’interpretazione conforme della norma interna data l’univocità della stessa, dall’altro, la mancanza delle condizioni per dar luogo all’applicazione diretta della disciplina di matrice europea.

Per il Tribunale la direttiva in esame, regolando esclusivamente un rapporto tra privati, sarebbe priva di un'efficacia diretta che consenta al giudice interno di uno Stato membro di procedere con la contestuale disapplicazione della normativa nazionale<sup>51</sup>. L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.l. 25 maggio 2021 n. 73, “*radicalizza il conflitto tra ordinamento italiano e diritto UE già esistente, in forma latente, all'indomani della Lexitor*<sup>52</sup>”. Ciò, secondo i giudici di merito di Torino, avrebbe reso “*il promovimento della questione di legittimità costituzionale in via incidentale non [...] eludibile*”.

### 3. La sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 della Corte Costituzionale e la riaffermazione del primato del diritto europeo

A seguito della rimessione da parte del Tribunale di Torino, con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 11-*octies* del D.l. n. 73/2021 nella parte in cui afferma “*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*”, con l'obiettivo di assicurare un'interpretazione conforme della norma italiana alla direttiva 2008/48/CE così come interpretata dalla sentenza Lexitor<sup>53</sup>. Secondo la Corte Costituzionale, il richiamo del nuovo articolo alle Disposizioni di Trasparenza attribuirebbe a queste la qualifica di norme primarie: in tal modo si sarebbe negata la possibilità di interpretare il previgente art. 125-*sexies* del TUB in modo conforme ai principi Lexitor<sup>54</sup>.

Qual è stato dunque l'iter logico seguito dalla Consulta? Prendendo spunto dal rinvio del Tribunale di Torino, la Corte Costituzionale sembra agire su un duplice livello: da un lato dichiara l'incostituzionalità dell'articolo 11 *octies*, comma 2, limitatamente alla parte in cui rinvia alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, dall'altro, stabilisce l'interpretazione conforme (in linea con la sentenza Lexitor) della disposizione del comma 2 vigente dopo la dichiarazione di incostituzionalità<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> Come definito in dottrina, l'interprete si trova fronte ad “un caso limite” che non lascia spazio ad un'interpretazione conforme; a tal proposito si veda M.R. MAUGERI, *Abf e legittimazione a sollevare quesiti costituzionali*, in *Arbitro Bancario e Finanziario*, diretto da Conte, Milano, 2021, pp. 28 ss.

<sup>52</sup> Il Tribunale di Torino osserva a pagina 14 che “*l'integrazione nella norma primaria degli orientamenti di Banca d'Italia “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” ha dunque la funzione di far emergere, in modo manifesto e senz'altro con maggior chiarezza rispetto al passato, il conflitto tra i testi normativi dell'art. 125 sexies co. 1 TUB (previgente) e l'art. 16 par. 1 Direttiva — e in definitiva anche tra i principi sottesi, da una parte l'intangibilità dei diritti acquisiti dall'intermediario, dall'altra l'effettività dei diritti del consumatore — che in precedenza era latente e inavvertito, precludere la possibilità di un'interpretazione conforme ai principi espressi da Lexitor, dare continuità nel 2021, ma solo per il passato, alla distinzione corrente nel diritto applicato tra oneri irripetibili e ripetibili, seppure già rifiutata nel 2019 dalla Corte di Giustizia (...)*”.

<sup>53</sup> Cfr. D. MERCURI, *Estinzione anticipata e riduzione del credito: due decisioni a confronto e la fatturazione dei costi di intermediazione*, 2023, in *ilcaso.it*.

<sup>54</sup> Si veda M. ROMANELLI, *La sentenza della Corte Costituzionale sul caso Lexitor: interrogativi e dubbi irrisolti*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2022.

<sup>55</sup> Corte Costituzionale sentenza n. 263/2022, Par. 14.2; per un approfondimento sulla teoria generale dell'interpretazione conforme della Corte Costituzionale si vedano G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, pp. 313 ss.; G. PINO, *La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione*, in *Annuario di ermeneutica giuridica*, XVI, 2011, pp. 19 ss.

La sentenza chiarisce, per quanto riguarda i “vecchi contratti”, il perimetro entro il quale l'interprete dovrà operare: la sola questione del criterio di quantificazione dell'importo da restituire al consumatore in caso di rimborso anticipato viene sostanzialmente lasciata all'interpretazione<sup>56</sup>. La Consulta, confermando così la tesi del Tribunale del rinvio, ritiene che il legislatore italiano con il Decreto Sostegni *bis* ha introdotto una disposizione che non è affatto compatibile, in via interpretativa, con il par. 16 della direttiva n. 48/2008/CE, così come interpretato dalla Corte di giustizia nella causa Lexitor. Tale contrasto, secondo i giudici di legittimità, deriva direttamente dal richiamo, contenuto nel comma 2, alle norme regolamentari adottate dalla Banca d'Italia prima della pronuncia della Corte di Giustizia, norme che avallano l'interpretazione in base alla quale i costi soggetti a riduzione sarebbero soltanto quelli ricorrenti<sup>57</sup>.

Il Giudice Costituzionale riconosce che la Banca d'Italia, in conformità al suo mandato istituzionale, ha agito attraverso le norme regolamentari in questione al fine di stabilire una serie di regole improntate alla trasparenza che fanno capo agli istituti di credito e finanziari, non aventi la finalità di integrare il contenuto sostanziale dell'art. 125-*sexies* del TUB<sup>58</sup>. Del resto, proprio tale articolo, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, non prevedeva alcuna delega di poteri regolamentari alla Banca d'Italia, diversamente da quanto previsto da molte altre disposizioni del Capo II del Titolo VI del TUB<sup>59</sup>.

Con la novella del 2021, il legislatore ha creato una norma sugli effetti restitutori della risoluzione anticipata dei contratti di credito al consumo che, come scrive la Corte Costituzionale, è resa completa dal rinvio a una norma subprimaria preesistente<sup>60</sup>: al fine di tutelare l'affidamento delle istituzioni bancarie/finanziarie, il legislatore ha infatti inteso enunciare in maniera inequivocabile per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 la regola che generalmente veniva applicata in Italia prima della pronuncia Lexitor e che se ne discostava totalmente, posticipando l'applicabilità dei principi Lexitor ai soli contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021<sup>61</sup>.

L'iter seguito dalla Corte Costituzionale ha permesso di poter effettuare delle considerazioni più generali. In primo luogo, la Corte ricorda il principio della CGUE secondo cui l'interpretazione *contra legem*

---

<sup>56</sup> Corte Costituzionale sentenza n. 263/2022, Par. 14.1; cfr. DASCOLA, *Sulla “prudenza” del giudice in caso di contrasto tra normativa interna e diritto eurounitario non self-executing: il caso della reiterazione dei contratti di lavoro a termine dei docenti precari*, in *Osserv. cost.*, 11 maggio 2016, pp. 7 ss.

<sup>57</sup> Corte Costituzionale sentenza n. 263/2022, Par. 12.3.1.

<sup>58</sup> Cfr. G. MUCCIARONE, *La trasparenza bancaria*, in *Trattato dei contratti*, V. ROPPO (a cura di), V, Milano, 2014, pp. 694 ss.

<sup>59</sup> Si vedano F. DONATI, *I principi del primato e dell'effetto diretto del diritto dell'Unione in un sistema di tutele concorrenti dei diritti fondamentali*, in *Federalismi*, 2020; D. GALLO, *L'efficacia diretta del diritto dell'Unione europea negli ordinamenti nazionali. Evoluzione di una dottrina ancora controversa*, Milano, 2018, pp. 290 ss.

<sup>60</sup> Per un approfondimento si veda F. OLIVIERO, *L'anticipato adempimento dell'obbligazione restitutoria nel credito ai consumatori*, in *Nuove leggi civ.*, 2014, pp. 385 ss.

<sup>61</sup> Cfr. B. CAMPAGNA, *Sentenza Lexitor: quali risvolti alla luce degli inadempimenti degli intermediari alle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *dirittobancario.it*, 2021.

rappresenta un limite all'obbligo di interpretare il diritto nazionale in conformità con il diritto dell'UE<sup>62</sup>. Il percorso argomentativo, come già accennato, parte dal fatto che, con l'adozione del comma 2 dell'art. 11-*octies* del Decreto Sostegni-*bis*, il legislatore italiano avrebbe reso impossibile l'interpretazione dell'art. 125-*sexies* del TUB in senso conforme alla direttiva così come interpretata dalla Lexitor, in tal modo disattendendo gli obblighi dello Stato italiano previsti dagli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione<sup>63</sup>.

Per la Consulta, la Lexitor riassume il quadro dei parametri sovranazionali che, tramite le citate norme della Costituzione, devono essere utilizzati nel giudizio di costituzionalità della norma di legge. La pronuncia assicura così la continuità con l'orientamento della consolidata giurisprudenza costituzionale italiana, secondo la quale, in caso di conflitto con una norma dell'UE priva di effetti diretti e quando non è possibile risolvere il conflitto attraverso l'interpretazione, il giudice ordinario deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, mentre spetta poi alla Corte Costituzionale valutare l'esistenza di un conflitto insanabile attraverso l'interpretazione e, se necessario, annullare la legge incompatibile con il diritto dell'UE<sup>64</sup>.

La motivazione della Corte sembra dunque trovare fondamento nel principio del primato del diritto europeo sul diritto nazionale. Nonostante ciò, la Consulta non sembrerebbe però aver preso in considerazione il principio della certezza del diritto quale “*obiettiva prevedibilità delle conseguenze che l'ordinamento giuridico determina per i comportamenti delle parti*”<sup>65</sup>; principio generale del diritto europeo il quale prevede che le norme siano chiare e precise al fine di far sì che la loro applicazione sia prevedibile, e che la normativa degli Stati membri, nelle materie disciplinate dal diritto europeo, sia formulata in modo non equivoco al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere i loro diritti e obblighi in modo chiaro e ai Giudici nazionali di garantirne l'osservanza<sup>66</sup>.

La recente sentenza della Corte ha ritenuto che tale principio debba cedere dinanzi alla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale ai precetti stabiliti dalla Corte di Giustizia, sacrificando in tal modo il legittimo affidamento degli operatori finanziari nello *ius positum*. Ci si chiede se la Corte abbia

---

<sup>62</sup> Si veda sul punto Corte giust. 16 giugno 2005, C-105/03 Pupino; cfr. F. FERRARO, *Vecchi e nuovi problemi in tema di efficacia diretta orizzontale della Carta*, in *Federalismi*, 22 maggio 2019, pp. 11 ss.

<sup>63</sup> Cfr. Cass., 3 marzo 2017, n. 5381; Cass., 8 febbraio 2016.

<sup>64</sup> Corte Costituzionale sentenza n. 263/2022, Par. 12; cfr. G. GAJA, A. ADINOLFI, *Introduzione al diritto dell'Unione europea*, Bari-Roma, 2020, pp. 173 ss.

<sup>65</sup> Si veda M. ROMANELLI, *La sentenza della Corte Costituzionale sul caso Lexitor: interrogativi e dubbi irrisolti*, cit., 2022.

<sup>66</sup> *Ex multis* Corte giust. UE, Sez. VI, 28 febbraio 2019, causa 14/18; Corte giust. CE, 15 febbraio 1996, causa 63/93, punto 20; 7 giugno 2007, causa 76/06, punto 79; 18 novembre 2008, causa 158/07, punto 67; 8 dicembre 2011 nel procedimento 81/10; per un approfondimento si vedano M. MELI, *Armonizzazione del diritto contrattuale europeo e quadro comune di riferimento*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 59; G. ALPA, *La codificazione del diritto dei consumatori. Aspetti di diritto comparato*, in *Nuova giur. civ.*, 2009, II, pp. 249 ss.



tenuto in considerazione anche la nuova proposta di direttiva europea relativa al credito al consumo<sup>67</sup>, che all'art. 29 precisa: “*nel calcolare tale riduzione vengono presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore*”, richiamando la stessa sentenza Lexitor<sup>68</sup>.

La disciplina contenuta nella nuova proposta di direttiva evidenzia come la norma contenuta nella direttiva 2008/48/CE non era affatto esplicita e ciò avrebbe potuto suggerire alla Consulta di bilanciare maggiormente il principio del primato del diritto europeo con quello della stabilità dei rapporti giuridici definitivi<sup>69</sup>. La Corte di Giustizia medesima avrebbe potuto considerare la limitazione degli effetti temporali della pronuncia Lexitor ricollegandosi al principio della certezza del diritto e dei rapporti posti in essere dagli Stati membri sulla base di una normativa europea non del tutto chiara<sup>70</sup>.

Possiamo qui velocemente ricordare che in vari casi la CEDU si è trovata a condannare gli Stati membri affermando così l'importanza del principio della certezza giuridica, elemento fondamentale dello Stato di diritto, applicato per mitigare situazioni di incertezza giuridica che possono crearsi a seguito di una legislazione ambigua e di conseguenti contrasti giurisprudenziali<sup>71</sup>.

### **3.1. L'interpretazione conforme del previgente art. 125-*sexies* TUB ai principi dettati dalla Lexitor: il criterio di calcolo della somma da restituire al consumatore**

La Corte Costituzionale non ha solo annullato parzialmente il comma 2 dell'art. 11-*octies* del D.l. 25 maggio 2021, n. 73, ma ha dettato anche un'interpretazione conforme della disposizione che è derivata da questo intervento ablativo<sup>72</sup>.

Il previgente testo dell'art. 125-*sexies* viene così ripristinato rispetto ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021. La pronuncia chiarisce infatti che l'interpretazione di tale disposizione conforme alla sentenza

---

<sup>67</sup> La dir. 2008/48/CE aveva già subito 4 modifiche rispettivamente nel 2011, 2014, 2016 e 2019: dalla dir. 2011/90/UE; dalla dir. 2014/17/UE; dal Reg. (UE) 2016/1011 e dal Reg. (UE) 2019/1243; cfr. G. ROSSI, *La nuova proposta di Direttiva sul credito al consumo: la sfida dell'Unione Europea per garantire maggiore tutela ai consumatori*, in *Contratto e impresa Europa*, n. 2/2021, pp. 485 ss.

<sup>68</sup> Cfr. Considerando n. 62; cfr. F. POLACCHINI, *CEDU e diritto dell'Unione europea nei rapporti con l'ordinamento costituzionale interno. Parallelismi e asimmetrie alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Consultaonline*, 2010.

<sup>69</sup> Per un commento alla Direttiva si vedano M. PALMIERI, M. TAMBURINO, *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo*, *Commento alla Direttiva 2014/17/UE*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, 1/2015, pp. 48 ss.; E. PELLECCIA, *La direttiva 2014/17UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, n.1/2016, pp. 206 ss.; A. LUPOI, *La direttiva 17/2014, il mercato dei crediti immobiliari e la consulenza al credito*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, n. 1/2016, pp. 234 ss.

<sup>70</sup> Corte Costituzionale sentenza n. 263/2022, Par. 11.1; cfr. A. A. DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della «certezza del diritto»*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, n. 2/2005, pp. 129 ss.

<sup>71</sup> *Ex multis* Corte di Giustizia, 21 dicembre 2016, C-154/15, Francisco Gutiérrez Naranjo, C-307/15 Ana María Palacios Martínez, e C-308/15, Banco Popular Español SA.

<sup>72</sup> Sul tema dell'interpretazione, intesa come attività di attribuzione di significato alle disposizioni di carattere normativo R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, cont. da P. SCHLESINGER, Milano, 2011, pp. 63 ss.



Lexitor, sostenuta dall'ABF e dai giudici nazionali prima dell'emanazione del Decreto Sostegni- *bis*, non era da ritenersi *contra legem* ma era possibile e dunque obbligatoria<sup>73</sup>.

In primo luogo, la Consulta, sia pure incidentalmente, rileva chiaramente che la formulazione del comma 1 del nuovo articolo 125 *sexies* del TUB è strettamente in linea con i principi affermati dalla Lexitor<sup>74</sup>: tale comma esclude esplicitamente le imposte dai costi da considerare ai fini della quantificazione dell'importo da restituire al consumatore in caso di rimborso anticipato del prestito<sup>75</sup>. “*Il nuovo testo dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor*”<sup>76</sup>.

Per quanto riguarda il criterio di calcolo della somma da restituire al consumatore, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, la Corte Costituzionale sostiene che l’art. 16 della direttiva 2008/48/CE ha armonizzato solo il metodo di riduzione che deve includere tutti i costi del finanziamento e non anche il criterio di calcolo dell’importo da restituire al consumatore<sup>77</sup> lasciato alla definizione del legislatore nazionale<sup>78</sup>.

Il nuovo art. 125-*sexies*, comma 2, del TUB, così come introdotto in sede di conversione del Decreto Sostegni-*bis*, prevede due criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi: il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Quest’ultimo viene considerato un criterio supplementare, destinato ad essere applicato ogniqualvolta il contratto taccia sul metodo di calcolo del rimborso dei costi o di parte di essi. Sul punto la Consulta osserva che il comma 2 dell’art. 125-*sexies*, così come riformulato nel 2021, non trova riscontro nel testo previgente e, pertanto, resta in vigore solo per il futuro, lasciando agli interpreti l’onere di regolare, per il passato, gli aspetti qui disciplinati<sup>79</sup>.

Pertanto, la questione del criterio di calcolo da applicare ai costi *up front* è lasciata all’interpretazione ogniqualvolta il contratto stipulato prima del 25 luglio 2021 (ma la questione si pone essenzialmente per

---

<sup>73</sup> Corte Costituzionale sentenza n. 263/2022, Par. 9.5; cfr. Corte giustizia UE, 24 gennaio 2012 in causa C-282/10, Dominguez; B. SBORO, Una modulazione degli effetti temporali della sentenza Lexitor? Brevi riflessioni a margine della sent. n. 263/2022 della Corte costituzionale, cit., pp. 63 ss.

<sup>74</sup> Corte Costituzionale sentenza n. 263/2022, Par. 12.

<sup>75</sup> Si veda G. MORINI, *Estinzione anticipata del finanziamento: l’ammortamento alla francese deve fare i conti con la sentenza “Lexitor”*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>76</sup> Corte Costituzionale sentenza n. 263/2022, Par. 14.2.

<sup>77</sup> Corte Costituzionale sentenza n. 263/2022, Par. 9.5; cfr. A. TINA, *Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento ex art. 125-sexies, primo comma, t.u.b. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea*, in *Riv. dir. banc.*, 2019, II, pp. 178 ss.

<sup>78</sup> Cfr. R. SANTAGATA, *La concessione abusiva di credito al consumo*, cit., pp. 43 ss.

<sup>79</sup> Corte Costituzionale sentenza n. 263/2022, Par. 14.2.

i contratti sottoscritti prima di Lexitor) si limiti a disciplinare il criterio di quantificazione applicabile ai costi c.d. *recurring* o non preveda affatto alcun criterio specifico<sup>80</sup>.

In questo senso, si può ricordare che il Collegio di Coordinamento dell'ABF nel 2019<sup>81</sup>, pochi mesi dopo la Lexitor, aveva apparentemente rinunciato a individuare una regola generale che affrontasse la questione, suggerendo (in caso di contratto che abbia delle lacune in merito al criterio di quantificazione dell'importo dei costi up front da restituire al consumatore) la strada del “*mixed criterion*” da verificare *case by case*, ovvero proporzionale/lineare per i *recurring costs* e basato sulla cosiddetta “curva dei tassi d'interesse” per i costi *up front*<sup>82</sup>.

Circa tale aspetto, il nuovo art. 125-*sexies*, comma 2, del TUB, segue una logica che prescinde dalla qualificazione preventiva del singolo costo come *up front* o *recurring* nell'individuazione del criterio rilevante per quantificare la riduzione. In particolare, sembrerebbe possibile sostenere che sotto il vigente regime ogni contratto possa prevedere entrambi i criteri (sia quello della proporzionalità lineare che quello del costo ammortizzato), a condizione di individuare analiticamente l'ambito di applicazione specifico dell'uno e dell'altro, oppure può stabilire un unico criterio uniforme per tutti i costi<sup>83</sup>. Rispetto al quadro giuridico in cui è stata adottata la decisione appena citata, il nuovo art. 125-*sexies*, comma 2, del TUB sembra accertare l'assenza di impedimenti di vario tipo all'applicazione del criterio del costo ammortizzato a tutti i costi del prestito, compresi i costi istantanei connessi alla costituzione del contratto. Affermato ciò, è interessante ora vedere come i Tribunali, e prima ancora l'ABF, affronteranno questa questione ancora aperta, che non è stata affrontata dai giudici costituzionali, nemmeno in via incidentale<sup>84</sup>.

---

<sup>80</sup> Cfr. P. FIORIO, *Oneri up-front e regolamentazione del mercato dopo la sentenza Lexitor*, editoriale in *dirittobancario.it*, febbraio 2020; G. ALPA, *Il caso Lexitor e l'estinzione anticipata del debito nel rapporto di credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2021, I, pp. 220 ss.; F. MAIMERI, *Le fonti nel diritto dell'economia*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2021, pp. 349 ss.; E. GUARNIERI, *L'applicazione dei principi di diritto espressi nella sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia UE ai contratti di credito immobiliare*, in *giustiziacivile.com*, 2021.

<sup>81</sup> Collegio di Coordinamento ABF decisione n. 26525 dell'11 dicembre 2019.

<sup>82</sup> Si veda F. QUARTA, *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito “responsabile”*, Napoli, 2020, pp. 98 ss.

<sup>83</sup> Cfr. G. CATURANO, *“Lexitor” - un anno dopo: perché non si possono trascurare le ragioni degli intermediari. Il nuovo contenzioso “seriale” tra incertezze interpretative, incompatibilità della normativa nazionale e potenziali rischi “sistemic”*, in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it), 2020.

<sup>84</sup> Sulla tematica affrontata dalla Corte Costituzionale, già decine di sentenze dei giudici di merito si sono pronunciate in conformità a quanto sancito dalla sentenza Lexitor e dalla Corte Costituzionale; *ex multis* Trib. Monza, 4 gennaio 2023; G.d.P. Torino, 16 gennaio 2023, n. 82; Trib. di Napoli Nord, 18 gennaio 2023, n. 161; Trib. di Napoli Nord, 20 gennaio 2023; Trib. di Roma, 21 gennaio 2023; G.d.P. Torino 19 gennaio 2023, n. 310; G.d.P. Agropoli, 31 gennaio 2023, n. 137; G.d.P. Torre Annunziata, 31 gennaio 2023, n. 433; Trib. Pavia, 1° febbraio 2023; G.d.P. Torino, 24 gennaio 2023; Trib. Ferrara, 2 febbraio 2023, n. 81

#### 4. L'applicabilità del principio Lexitor al settore del credito immobiliare ai consumatori: la sentenza del 9 febbraio 2023 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Prima di effettuare delle considerazioni conclusive sull'approdo recente della Corte Costituzionale in materia di *credito al consumo*, interessante è fare un breve cenno alla questione sottesa ad una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia europea intervenuta in materia di credito immobiliare ai consumatori, collegata anch'essa ai “famosi” principi Lexitor.

Con la sentenza del 9 febbraio 2023, la Corte di Giustizia si è espressa in relazione al regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori come disciplinati dalla direttiva 2014/17 (c.d. *Mortgage Credit Directive*, MCD), chiarendo che il diritto del consumatore, in caso di rimborso anticipato del credito immobiliare, ad una riduzione del costo totale del credito non include le spese che non dipendono dalla durata del contratto e che il consumatore medesimo può soltanto esigere una riduzione degli interessi e dei costi dipendenti dalla durata dell'intero credito<sup>85</sup>.

A riguardo si può affermare che una problematica rilevante nella prassi applicativa è stata ed è tuttora quella riguardante la possibilità di estendere le “coordinate ermeneutiche” tracciate dalla Lexitor alla questione del credito al consumo nell'ambito del settore del credito immobiliare ai consumatori<sup>86</sup>.

Facendo un passo indietro, si ricordi che la direttiva 2014/17/UE (MCD) che regola la materia è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 72/2016 ed inserita nel nuovo Capo I-bis del Titolo VI del TUB relativo alla *Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con la clientela* con la finalità di aumentare il livello di tutela accordata al consumatore/contraente debole e di innovare e migliorare i presidi prudenziali relativi alla valutazione del merito creditizio dei consumatori<sup>87</sup>.

In un primo momento è stato l'ABF, con decisione del 12 novembre del 2020, a statuire che il principio Lexitor avrebbe potuto ritenersi pienamente operante anche con riferimento alla materia dei crediti immobiliari, facendo leva in particolar modo su alcuni Considerando della direttiva citata<sup>88</sup>.

A supporto di tale conclusione vi era il tenore letterale dell'art. 120-*novendieces* del TUB che, in una parte, effettuava un rinvio all'art. 125-*sexies*, comma 1, del TUB che attribuiva la natura c.d. “mobile” al rinvio

---

<sup>85</sup> Cfr. D. MERCURI, *Estinzione anticipata e riduzione del credito: due decisioni a confronto e la fatturazione dei costi di intermediazione*, *ilcaso.it*, 14 febbraio 2023.

<sup>86</sup> Per un approfondimento si vedano F. CIVALE, *La nuova disciplina del credito immobiliare ai consumatori*, in *dirittobancario.it*; P. FIORIO, *Oneri up-front e regolamentazione del mercato dopo la sentenza Lexitor*, in *dirittobancario.it*, febbraio 2020.

<sup>87</sup> Ciò tramite l'introduzione di elevati *standard* di professionalità dei soggetti coinvolti; cfr. E. PELLECCCHIA, *La direttiva 2014/17UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, n. 1/2016, pp. 206 ss.; A. LUPOI, *La direttiva 17/2014, il mercato dei crediti immobiliari e la consulenza al credito*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, n. 1/2016, pp. 234 ss.

<sup>88</sup> Cfr. 19° considerando della direttiva 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive, MCD). Il legislatore comunitario ha invitato gli Stati membri a garantire coerenza di applicazione ed interpretazione delle varie discipline di matrice comunitaria: non dovrebbe in alcun modo rilevare se a venir in rilievo sia un credito al consumo o un credito relativo a beni immobili residenziali; cfr. A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla corte di giustizia nell'ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, *cit.*, pp. 309 ss.

in questione e una portata imperativa al principio dettato dalla *Lexitor*, anche in relazione al credito immobiliare. Sul punto l'art. 11-*octies*, comma 1, lett. *b*) del Decreto Sostegni *bis* ha inciso sull'art. 120-*noviesdecies* del TUB, eliminando il rinvio e effettuato all'art. 125-*sexies*<sup>89</sup>.

Si porti per un attimo l'attenzione sulla formulazione delle due norme che regolano l'estinzione anticipata del rapporto.

Mentre l'art. 25, par. 2, della direttiva 2014/17 prevede la possibilità per gli Stati membri di subordinare l'esercizio del diritto all'estinzione anticipata a determinate condizioni (come ad esempio le restrizioni temporali sull'esercizio del diritto o quelle relative alle condizioni alle quali può essere esercitato il diritto), l'art. 16 della direttiva 2008/48 non prevede nulla di tutto ciò: prevede invece l'introduzione di un eventuale indennizzo ("equo ed obiettivo" e correlato ai costi eventuali collegati al rimborso anticipato)<sup>90</sup> che spetta al creditore a seguito dell'estinzione anticipata; indennizzo che è considerato come una mera facoltà per i singoli Stati membri dalla direttiva 2014/17<sup>91</sup> e che sembrerebbe assumere un'importanza fondamentale per la soluzione della questione sulla quale si è pronunciato il Collegio, dato che "il diritto ad un equo indennizzo è stato considerato alla stregua di un elemento idoneo a bilanciare gli oneri a carico degli intermediari correlati all'obbligo del rimborso di ogni costo addebitato al cliente, anche di quelli corrisposti prescindendo dalla durata del rapporto"<sup>92</sup>.

Quanto detto, ha portato l'ABF ad escludere che le linee guida tracciate dalla Corte di Giustizia nel 2019 in materia di credito ai consumatori potessero essere applicate anche alla fattispecie di credito immobiliare<sup>93</sup>.

Se a seguito della corresponsione di un equo indennizzo che spetta all'intermediario lo stesso può essere obbligato a procedere con le restituzioni secondo quanto sancito dalla *Lexitor*, ciò non vale per le fattispecie per le quali l'indennizzo non è previsto, come accade per il settore del credito immobiliare ai consumatori: in tal caso dunque, non vi sarebbe una violazione del principio di eguaglianza dato che le

---

<sup>89</sup> Sul punto è intervenuta una decisione dell'ABF n. 17588 del 9 ottobre 2020 che ha escluso la possibilità di estendere il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia al comparto in esame: il richiamato orientamento della Corte di Giustizia si riferisce in via esclusiva alla direttiva 2008 n. 48 e pertanto non sembra corretto traslare in via diretta i relativi principi con riferimento alla direttiva 2014 n. 17; si vedano F. MEZZANOTTE, *Il rimborso anticipato nei contratti di credito immobiliare ai consumatori*, cit., pp. 65 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Estinzione anticipata del debito e quantificazione della "riduzione del costo totale del credito" spettante al consumatore: considerazioni critiche sulla sentenza "Lexitor"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, I, pp. 280 ss.

<sup>90</sup> Cfr. I. GUSSO, *Commissione di estinzione anticipata nel credito al consumo e onere probatorio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, I, pp. 1039 ss.; G. MUCCIARONE, *Credito al consumo ed indennizzo per estinzione anticipata e... un inevitabile dintorno*, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, ottobre 2021.

<sup>91</sup> Mai esercitata dal legislatore nazionale.

<sup>92</sup> Si veda A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla corte di giustizia nell'ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, cit., p. 312; occorre ricordare che la Corte di Giustizia, 11 settembre 2019, C-383/18 *Lexitor sp. z o.o. c. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowa - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka*, § 32 ha osservato che l'inclusione nella riduzione del costo totale del credito dei soli costi che non dipendono dalla durata del contratto non determina un pregiudizio sproporzionato nei confronti del soggetto che concede il credito.

<sup>93</sup> Il Collegio ha voluto valorizzare il principio di proporzionalità.

due situazioni sarebbero del tutto differenti tra loro<sup>94</sup>, non potendo confondersi “l’affinità della materia con l’identità della situazione”<sup>95</sup>.

Soltanto se il legislatore nazionale avesse previsto anche nel settore del credito immobiliare ai consumatori la corresponsione di un equo indennizzo, sarebbe stato possibile giungere a soluzioni omogenee. La direttiva che disciplina i contratti di credito immobiliare ai consumatori consente agli Stati membri di stabilire tutte le conseguenze derivanti dall’esercizio del diritto all’estinzione anticipata, riconoscendo al contempo la possibilità di limitare la rimborsabilità ai solo costi *recurring*. Notando la differenza tra le due discipline in esame, si ribadisce come l’interpretazione del Collegio dell’ABF per quanto conforme alla normativa europea non comporta affatto la previsione di un’applicazione estensiva del principio Lexitor a tutte quelle situazioni per le quali “il legislatore sembra aver espresso una volontà differente ovvero abbia chiaramente posto le discipline di cui qui si discorre su piani eterogenei”<sup>96</sup>.

Alla luce di ciò è da condividere l’orientamento più recente della giurisprudenza costituzionale che attribuisce ai rinvii normativi una natura “fissa” nel caso in cui non sia possibile ricavare dal testo legislativo un’indicazione diversa e contraria; indicazione questa che manca nel caso di specie<sup>97</sup>. Il rinvio doveva limitarsi alla disposizione individuata dal testo vigente al momento dell’entrata in vigore del provvedimento rinviante, senza far assumere rilevanza alle modifiche successive dell’art. 125-*sexies* (comprese quelle derivanti dalla Lexitor)<sup>98</sup>.

Tali osservazioni sembrano essere state riprese dal legislatore nella parte in cui ha deciso di eliminare del tutto detto rinvio, circoscrivendo così l’ambito applicativo del principio dettato per il caso Lexitor. Si tratta di una strada che potrebbe essere percorsa anche in futuro, mediante l’arricchimento di ulteriori osservazioni, “teleologicamente orientate a perseguire (davvero!) la tutela del consumatore”<sup>99</sup>, dando la possibilità di effettuare un’interpretazione “moderata” del principio Lexitor anche per questioni ulteriori che potrebbero interessare argomenti simili<sup>100</sup>.

---

<sup>94</sup> Il principio di uguaglianza può dirsi violato se fronte di situazioni eguali siano adottate differenti soluzioni; si vedano G. MUCCIARONE, *Estinzione anticipata del credito al consumo: riduzione del costo del credito ed indennizzo*, in *Riv. Dir. Banc.*, 2022, pp. 179 ss.

<sup>95</sup> Così A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla corte di giustizia nell’ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, *cit.*, p. 311.

<sup>96</sup> Si veda A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla corte di giustizia nell’ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, *cit.*, p. 313; cfr. F. CIVALE, *La nuova disciplina del credito immobiliare ai consumatori*, *cit.*, pp. 13 ss.

<sup>97</sup> Cfr. Corte cost., 3 novembre 2014, n. 250.

<sup>98</sup> Cfr. G. MUCCIARONE, *Estinzione anticipata del credito al consumo e riduzione del costo del credito*, *cit.*; A. CRISCIONE, *Credito. DL Sostegni bis e la Lexitor “ignorata”*, in *Il Sole 24 ore – Plus 24*, 7 luglio 2021; W. CATURANO, “Lexitor”: il legislatore chiude il “caso”, in *ExParteCreditoris.it*, 22 luglio 2021.

<sup>99</sup> Così A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla corte di giustizia nell’ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, *cit.*, p. 314.

<sup>100</sup> Cfr. E. BAFFI, F. PARISI, *Early Repayment of Loans Under EU Law: The Lexitor*, in *The Italian Law Journal*, vol. 7, I, 2021, pp. 227 ss.; B. CAMPAGNA, *Sentenza Lexitor: la linea Maginot delle banche “cade” sotto i colpi delle ordinanze dei procedimenti cautelari dei tribunali di Torino e Milano*, in *nmw.ilcaso.it*, 2020; B. CAMPAGNA, *Credito al consumo e rimborso anticipato alla luce*

Come anticipato, sul punto, subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte di Giustizia è intervenuta con un'importante decisione (sentenza del 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21) adottata in relazione alla direttiva europea 2014/17 sui mutui ipotecari, che richiama espressamente la sentenza Lexitor con la finalità di giustificare il diverso trattamento riservato ai mutui ipotecari rispetto a quello del credito al consumo non assistito da garanzie reali<sup>101</sup>.

Anche in tal caso la Corte europea esamina la direttiva 2008/48 dichiarando che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato”<sup>102</sup>.

Per la Corte di Giustizia “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un’ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall’ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all’autenticazione delle firme ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell’ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell’ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata”<sup>103</sup>.

Tale distinzione porta la Corte di Giustizia ad affermare che il trattamento diverso<sup>104</sup> sarebbe giustificato dall’esclusione (nei mutui ipotecari) del rischio di un comportamento abusivo del creditore (rischio elevato in caso di credito personale ai consumatori)<sup>105</sup>.

Questo rischio, sia nella Lexitor che nella sentenza qui ricordata, giustifica l’inclusione dei costi *up front* e *recurring* nel calcolo della riduzione degli stessi a vantaggio del consumatore in caso di estinzione anticipata.

La Corte di Giustizia ha infatti affermato: “Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l’effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata

---

della sentenza Lexitor, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2020; E. BAFFI, F. PARISI, *Gli effetti della “sentenza Lexitor”: una valutazione con il metodo dell’analisi economica del diritto*, in Carriero-Lener (a cura di), *Tutela del cliente e “giurisprudenza” ABF*, Milano, 2020, pp. 11 ss.

<sup>101</sup> Si veda D. MERCURI, *Estinzione anticipata e riduzione del credito: due decisioni a confronto e la fatturazione dei costi di intermediazione*, cit.

<sup>102</sup> Rispetto ai Considerando della direttiva 2008/48.

<sup>103</sup> Cfr. P. REMER, *Estinzione anticipata mutuo: la banca deve rimborsare i costi?*, 13 febbraio 2023, in [laleggepertutti.it](http://laleggepertutti.it).

<sup>104</sup> Che potrebbe essere riservato alla estinzione dei mutui ipotecari da una legge che includesse soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito; cfr. M. PALMIERI, E. TAMBURINO, *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo, Commento alla Direttiva 2014/17/UE*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, 1/2015, pp. 73 ss.

<sup>105</sup> Si vedano D. MERCURI, *Estinzione anticipata e riduzione del credito: due decisioni a confronto e la fatturazione dei costi di intermediazione*, cit.; P. ROSSI, *La riduzione del credito immobiliare per rimborso anticipato non riguarda le spese slegate dalla durata*, 9 febbraio 2023, in [ntplusdiritto.ilsole24ore.com](http://ntplusdiritto.ilsole24ore.com).



*del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti *un tantum* più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)<sup>106</sup>.*

La Corte europea giunge così a confermare i principi stabiliti dalla sentenza Lexitor, in una prospettiva di piena tutela dei consumatori, dando la possibilità al legislatore nazionale, nel settore dei mutui ipotecari, di adottare una disciplina che limiti la riduzione dei costi a quelli *recurring*, laddove nel credito ai consumatori anche i costi *up front* divengono oggetto di proporzionale riduzione<sup>107</sup>. Il “costo totale del credito” include, secondo la Corte, “*tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore. Tale disposizione esclude espressamente – come confermato dal considerando 50 della direttiva 2014/14 – soltanto le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile, come i costi di registrazione catastale e le tasse associate, nonché le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di credito*”<sup>108</sup>.

Viene così confermato l'orientamento che vede i consumatori titolari del diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti relativi al contratto di credito diverso da quello immobiliare, anche nel caso in cui questi siano stati conclusi in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021; al contempo si ribadisce che la direttiva 2014/17 non pone affatto limiti ad una norma nazionale che, nell'ambito del credito immobiliare, escluda la rimborsabilità dei costi *up front* con la conseguenza che il principio di non rimborsabilità deve essere necessariamente disciplinato dai singoli Stati membri (oltreché sottoposto al controllo degli organi giurisdizionali nazionali) non potendo operare automaticamente<sup>109</sup>.

## 5. Considerazioni conclusive

Volgendo alle conclusioni, appare a questo punto opportuno effettuare alcune osservazioni di sistema. Alla luce di quanto detto precedentemente (e delle recenti pronunce) verrebbe da interrogarsi su alcuni punti ancora dubbi al fine di offrire qualche spunto di riflessione sulla tematica; la questione da tempo dibattuta e culminata nella Lexitor sembrerebbe infatti non essere scevra da alcune lacune che meritano sicuramente una più ampia e compiuta “chiarificazione” (piuttosto che regolamentazione legislativa).

---

<sup>106</sup> Cfr. Considerando n. 32.

<sup>107</sup> Cfr. P. ROSSI, *La riduzione del credito immobiliare per rimborso anticipato non riguarda le spese slegate dalla durata*, cit.

<sup>108</sup> Corte di Giustizia UE, 9 febbraio 2023, C-551/21.

<sup>109</sup> Cfr. R. DI NAPOLI, *Un ennesimo “sostegno” a banche e finanziarie per “superare” gli effetti della sentenza “Lexitor”? cit.*

Un aspetto che, a parere di chi scrive, meriterebbe di essere attenzionato è quello del bilanciamento degli interessi del finanziatore e del consumatore che, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, sarebbe soddisfatto dal diritto del consumatore alla restituzione *pro quota* di tutti i costi che compongono il totale del credito e dal diritto del soggetto finanziatore ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato, come previsto sia nel previgente art. 125-*sexies* del TUB, sia nel nuovo<sup>110</sup>.

In questa operazione di bilanciamento la Consulta, *in primis*, non sembra aver considerato tutte le perdite economiche che gli operatori finanziari potrebbero subire come conseguenza della proporzionale riduzione dei costi *up front* applicati ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 (inclusi i rapporti già estinti anticipatamente e non ancora prescritti)<sup>111</sup>; per altro verso, la non eliminazione di una parte delle norme transitorie (si ricordi che la Corte ha pronunciato l'incostituzionalità del nuovo art. 125-*sexies* del TUB limitatamente all'inciso “*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*”) applicabili ai crediti sorti prima del 25 luglio 2021, introdotte dal legislatore per confermare l'esclusione della rimborsabilità dei costi *up front*, rischia di creare confusione dato che il precedente regime non aveva dettato alcuna disciplina per i criteri di rimborso dei costi fissi né tantomeno per il rapporto tra il finanziatore e i soggetti terzi collocatori del credito<sup>112</sup>.

La sentenza la Corte Costituzionale richiama i nuovi commi 2 e 3 dell'art. 125-*sexies* del TUB per i quali si limita ad affermare che “*non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati*”. In relazione al comma 2 (non presente nella previgente formulazione), sembrerebbe corretto sostenere che il criterio da applicarsi alla restituzione dei costi *up front* sia quello del costo ammortizzato così come statuito anche dall'ABI; il comma 3 sembrerebbe invece essere caratterizzato da una lacuna normativa, data la mancata previsione di un diritto di rivalsa del finanziatore verso il soggetto addetto alla rete di vendita: la recente sentenza della Consulta ha creato sul punto una disparità di trattamento tra la previgente normativa e quella attuale, trattando ingiustificatamente situazioni uguali in maniera diversa. Ciò non porta ad escludere totalmente la possibilità che in futuro potrebbero essere necessari nuovi interventi della Corte diretti a verificare la legittimità costituzionale delle norme, per presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione<sup>113</sup>.

---

<sup>110</sup> Rispettivamente ai commi 2 e 3, 4 e 5.

<sup>111</sup> Ciò deriva anche dal fatto che il tema era stato affrontato dinanzi la Corte Costituzionale nell'udienza pubblica dell'8 novembre, laddove gli impatti economici erano stati stimati in circa 5 miliardi di euro.

<sup>112</sup> Si vedano F. MEZZANOTTE, *Il rimborso anticipato nei contratti di credito immobiliare ai consumatori*, cit., pp. 23 ss.

<sup>113</sup> Cfr. G. MUCCIARONE, *Estinzione anticipata del credito al consumo: riduzione del costo del credito ed indennizzo*, cit., pp. 180 ss.

In relazione invece alla condotta dello Stato italiano, si evidenzia come sono vari in dottrina sono gli interrogativi che ancora si pongono: quale è stato in concreto l'atteggiamento dello Stato italiano nei confronti della normativa comunitaria? Vi sarebbero profili di responsabilità civile legati all'inesatta attuazione da parte dello stesso legislatore della direttiva 2008/48/CE?

Senza scendere troppo nel particolare sul punto ci si limita a chiarire che è la stessa sentenza della Corte Costituzionale su *Lexitor* ad accennare ai profili di responsabilità civile dello Stato italiano affermando che, con l'art. 11-*octies*, il legislatore nazionale è venuto meno all'adempimento di una parte degli impegni verso l'ordinamento europeo, ragion per cui i soggetti privati lesi potrebbero avvalersi del rimedio della responsabilità civile dello Stato per inesatta attuazione della direttiva.

È indubbio che le sentenze interpretative rese in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte di Giustizia hanno efficacia retroattiva e solo la Corte stessa che le pronuncia può modulare e/o limitare gli effetti temporali delle stesse; pertanto, nell'iter processuale sotteso alla *Lexitor*, lo Stato italiano avrebbe ben potuto intervenire nel giudizio di rinvio pregiudiziale al fine di richiedere una limitazione degli effetti retroattivi della sentenza *Lexitor*, ma un intervento di tale portata non è mai stato tentato<sup>114</sup>. Ciò invece è stato fatto nella già menzionata causa *UniCredit Bank Austria* avente ad oggetto un quesito pregiudiziale formulato in materia di estinzione anticipata del credito ipotecario, fattispecie disciplinata dalla direttiva 2014/17/UE<sup>115</sup>.

Concludendo, si evidenzia come probabilmente la lacuna più importante sia quella legata al fatto che sia la Corte Costituzionale che la Corte europea abbiamo dato poco valore al principio di certezza del diritto: entrambe le Corti infatti, hanno affrontato in maniera esplicita la tematica escludendo, tramite precise argomentazioni, rispettivamente che una lettura della direttiva nel senso della sola rimborsabilità dei costi *recurring* fosse imposta dal tenore letterale della normativa europea, e che il principio di affidamento dei soggetti concedenti credito fosse un valore assoluto anche alla luce delle pregresse pronunce della Corte Costituzionale.

---

<sup>114</sup> Si veda D. GALLO, *L'efficacia diretta del diritto dell'Unione europea negli ordinamenti nazionali. Evoluzione di una dottrina ancora controversa*, Milano, 2018, pp. 290 ss.

<sup>115</sup> A tal punto è interessante constatare (da una prospettiva più generale che meriterebbe di essere approfondita in apposita sede a fronte di un puntuale esame della normativa attuativa interna di ciascuno Stato membro) che anche altri Stati, come l'Italia, hanno deciso di modificare la norma interna tutelando il legittimo affidamento degli intermediari e limitando quindi al contempo gli effetti temporali della novella legislativa<sup>115</sup>. appare curioso invece che solo in Italia la norma sia stata "considerata in violazione del diritto europeo": ciò fa pensare che probabilmente, nei ragionamenti della Consulta sottesi alla sentenza n. 263/2022 non siano state valutate affatto simili iniziative poste in essere dagli altri Stati, situazione che, se debitamente prospettata, "avrebbe potuto forse indurre la Corte costituzionale a richiedere alla Corte di giustizia se il diritto europeo non osti a che la stessa Consulta pronunci una sentenza che limiti gli effetti nel tempo della propria decisione, così proteggendo la stabilità dei rapporti giuridici pregressi?".



Pertanto, in un quadro della materia che, al contrario di quanto ci si aspettava dalla recente pronuncia, sembra essere caratterizzato tuttora da alcuni dubbi interpretativi, è auspicabile attendersi un intervento che dia una risposta definitiva a tutte le questioni suscettibili ancora di creare incertezze ermeneutiche tra gli studiosi e gli operatori del diritto. Ciò potrebbe derivare non solo da una più ampia e precisa regolamentazione del legislatore, ma anche da un'azione esplicativa della Banca d'Italia che, tramite una modifica innovativa delle proprie Disposizioni di Trasparenza, potrebbe dettare delle efficaci regole di indirizzo dirette a garantire una maggior tutela sia del singolo consumatore che del settore del credito al consumo nel suo complesso, in un'ottica di sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e di stabilità complessiva del mercato di riferimento.